

**REGOLAMENTO DI PROCEDURA  
DELL'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO**

**ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Ai sensi del D.lgs. n. 28/10 (*in seguito DLGS*) così come modificato, da ultimo, dal d.lgs. 149/2022, e dell'art. 22 del d.m. 150/2023 (*in seguito DM*), il presente Regolamento di procedura (*in seguito Regolamento*) è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti vogliono risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge ovvero su invito del giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
2. Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di legge speciali, il Regolamento si applica in quanto compatibile.
3. Le parti - nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5, c. 1 del DLGS, e quando la mediazione è demandata dal giudice - devono partecipare fino al termine della procedura con l'assistenza di un Avvocato iscritto all'Albo.
4. La mediazione può svolgersi, in tutto o in parte, secondo modalità telematiche come previsto dal presente regolamento all'art 11, nel rispetto dell'articolo 8-bis del DLGS.

**ARTICOLO 2 – ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO**

1. Ai sensi dell'art. 4, DLGS, il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito della domanda presso la Segreteria dell'Organismo di Conciliazione sito nel luogo territorialmente competente per la controversia (cioè sito nello stesso luogo del giudice che sarebbe competente per l'azione giudiziaria). In caso di più domande relative alla stessa controversia la mediazione si svolge davanti all'Organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data e all'ora del deposito. La competenza territoriale dell'Organismo è derogabile su accordo di tutte le parti.
2. La domanda (vedi Allegato 1) deve essere predisposta in carta libera utilizzando l'apposito modulo (reperibile sul sito [www.organismoconciliazioneforensemilano.it](http://www.organismoconciliazioneforensemilano.it)) e trasmessa all'Organismo tramite pec allegando copia del documento d'identità delle parti, della carta dei servizi (tessera sanitaria) e la visura camerale per le società commerciali o lo statuto per le associazioni. Se la parte istante o aderente è assistita da avvocato vi è la possibilità di depositare in via telematica la domanda o l'adesione tramite la piattaforma "ConciliaSfera".
3. Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte ed anche nei confronti di più soggetti.
4. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del Regolamento e delle indennità di cui al Tariffario dell'Organismo in allegato, e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'Organismo.
5. Ogni parte, che abbia aderito alla procedura, ha diritto di accesso agli atti del procedimento (art. 22, lett. bb, d.m. 150/2023).
6. Il mediatore, ai sensi dell'art. 21, d.m. 150/2023, non può essere parte o rappresentare una parte in procedure di mediazione che si svolgono davanti all'Organismo di cui è socio o del quale è legale rappresentante o responsabile.

**ARTICOLO 3 – IL RESPONSABILE DELL'ORGANISMO E LA SEGRETERIA**

1. La Segreteria, unitamente al Responsabile dell'Organismo (*in seguito Responsabile*), amministra il servizio di mediazione.
2. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione.
3. Ai sensi dell'art. 9, c. 1, del DLGS, chiunque presta la propria opera o il proprio servizio presso

l'Organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

4. La Segreteria, sotto la direzione del Responsabile, tiene un apposito fascicolo informatico per ogni procedimento di mediazione, registrato e numerato nel registro degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto e il valore della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento, l'eventuale proposta formulata dal mediatore ai sensi dell'art. 11, cc. 1 e 2, del DLGS, e l'esito del procedimento.

5. La Segreteria, dopo aver verificato la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente Regolamento e l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese vive, delle indennità per le spese di avvio e delle indennità per le spese di mediazione relative al primo incontro, determinate sulla base di quanto previsto nel Tariffario allegato, annota la domanda nel registro degli affari di mediazione.

6. Il Responsabile dell'Organismo:

a) fissa la data del primo incontro da tenersi non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda di mediazione, salva diversa concorde indicazione delle parti;

b) fissa il luogo di svolgimento della mediazione derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Responsabile dell'Organismo;

c) designa il mediatore, in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge, secondo criteri inderogabili di turnazione (cd. qualificata) predeterminati tenendo conto dell'oggetto, del valore della controversia e anche della specifica esperienza e competenza professionale, quest'ultima come specificata dai mediatori nella domanda di iscrizione, in modo da valorizzarne le competenze tecniche e la specifica formazione, laddove le parti non indichino concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'Elenco dell'Organismo o quando l'Organismo ritiene di disattendere la concorde indicazione delle parti.

7. La Segreteria comunica alle parti, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, la domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede, la data e l'orario del primo incontro, le modalità di svolgimento della procedura e ogni altra informazione utile. Invita inoltre la parte chiamata a comunicare la propria adesione mediante l'apposito modulo (vedi Allegato 2) reperibile sul sito internet [www.organismoconciliazioneforensemilano.it](http://www.organismoconciliazioneforensemilano.it), allegando copia del documento d'identità di chi sarà presente e visura camerale per le società commerciali o statuto per le associazioni.

8. La parte chiamata alla mediazione potrà prendere visione dei documenti depositati dall'istante solo dopo aver aderito al procedimento.

9. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione o, per giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei necessari poteri (procura speciale) per la composizione della controversia.

10. Le parti hanno la possibilità di manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica. Ciascuna delle parti ha la possibilità, anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, di svolgere uno o più incontri da remoto, con applicazione delle regole fissate per la mediazione telematica all'art. 11 del presente Regolamento.

11. La Segreteria comunica alle parti le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del DLGS.

12. Si ricorda che in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al primo incontro del procedimento di mediazione, troverà applicazione l'art. 12-bis del DLGS e il giudice potrà desumere argomenti di prova nell'eventuale giudizio, ai sensi dell'art. 116, c. 2, c.p.c.

13. In caso di mancata adesione della parte chiamata al primo incontro, all'istante verrà rilasciato il verbale negativo.

#### **ARTICOLO 4 – IL MEDIATORE**

1. Il mediatore, durante il primo incontro, espone alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Il mediatore non decide la controversia né svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia e sui contenuti dell'accordo. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.
2. Il mediatore - nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5, c. 1 del DLGS, e quando la mediazione è demandata dal giudice - tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.
3. Il mediatore, al momento della richiesta di iscrizione nell'elenco dei mediatori, deposita il proprio curriculum con l'attestazione degli eventuali titoli post-laurea conseguiti, dell'esperienza professionale maturata, della specifica formazione e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione.
4. È facoltà dell'Organismo nominare più di un mediatore (cd. mediatori ausiliari) nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, senza oneri ulteriori per le parti.
5. I mediatori iscritti nell'Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico (vedi Allegato 3) approvato dall'Organismo.
6. Il mediatore, al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque prima dell'inizio del procedimento di mediazione, è tenuto a rendere una dichiarazione (vedi Allegato 4) di indipendenza, di imparzialità e di insussistenza di motivi di incompatibilità e deve comunicare alla Segreteria eventuali situazioni di incompatibilità, previste dal Codice Etico dell'Organismo e dal Codice Deontologico, che dovessero sorgere successivamente all'accettazione dell'incarico o circostanze idonee a incidere sulla sua indipendenza e/o imparzialità. Il Responsabile provvederà quindi alla sostituzione del mediatore secondo i criteri sopra specificati, fatta salva la diversa volontà delle parti.
7. Le parti possono richiedere all'Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza il Responsabile nominerà un altro mediatore; parimenti verrà nominato un altro mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'Organismo.
8. Non può svolgere la funzione di mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando ricorre una delle ipotesi di cui all'art. 815, primo comma, numeri da 2 a 6, c.p.c., art. 62 del Codice Deontologico e art. 21 c.4 DM 150/2023.

#### **ARTICOLO 5 – INCONTRO DI MEDIAZIONE**

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'Organismo o, quando necessario, in altro luogo con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.
2. Il Responsabile fissa il primo incontro tra le parti e designa il mediatore a norma del presente Regolamento.
3. L'Organismo, nell'organizzazione degli incontri, riserva allo svolgimento del primo incontro una disponibilità temporale non inferiore a due ore, che, ove necessario, potrà essere estesa ulteriormente nella stessa giornata, a condizione che vi sia l'accordo delle parti e del mediatore e, per le mediazioni che si svolgono in presenza presso la sede dell'Organismo, la disponibilità della sala di mediazione.
4. L'incontro di mediazione si svolge senza formalità di procedura; il mediatore sente le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente e può avvalersi, in casi di particolare complessità e in mancanza di nomina di mediatore ausiliario, di esperti iscritti negli albi

dei consulenti presso i tribunali ai sensi dell'art 8, c. 7 del DLGS. Al momento della nomina dell'esperto le parti possono convenire la producibilità o meno della relazione in giudizio.

5. Il compenso dell'esperto (CTM) deve essere concordato in forma scritta con le parti prima dell'accettazione dell'incarico ed eventuali integrazioni del compenso che si rendessero eventualmente necessarie dovranno parimenti essere concordate tra l'esperto e le parti. Ove necessario ed in via residuale e in mancanza di diverso accordo tra le parti e l'esperto, il compenso verrà determinato in via analogica sulla base delle tariffe regolate dagli artt. 49-57 del DPR 115/2002 e dal DM 182/2002.

Il compenso dovrà comunque essere corrisposto dalle parti a ciò obbligate in solido entro la chiusura del procedimento di mediazione.

6. Nel caso in cui la parte istante o la parte chiamata alla mediazione - solo se quest'ultima abbia preventivamente aderito alla procedura - non possa partecipare al primo incontro per giustificati motivi, lo stesso potrà essere rinviato dal Responsabile dell'Organismo, sentito il mediatore e sull'accordo delle parti, ma il rinvio potrà essere richiesto solo dalle parti che abbiano provveduto a corrispondere le dovute indennità.

7. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

#### **ARTICOLO 6 – ESITO DEL PROCEDIMENTO**

1. Ai sensi dell'art. 11 del DLGS, **quando è raggiunto un accordo di conciliazione**, il mediatore redige processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo raggiunto formando un unico documento.

2. Il mediatore è tenuto a formulare una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento e qualora disponga degli elementi necessari e acquisiti nel corso del procedimento. Prima della formulazione della proposta il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 del DLGS.

3. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto e la stessa, salvo diverso accordo delle parti, non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

4. Le parti, entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, dovranno far pervenire allo stesso, per iscritto, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta entro tale termine, la proposta si ha per rifiutata.

5. Il verbale conciliativo deve essere sottoscritto dalle parti, dai rispettivi avvocati nonché dallo stesso mediatore che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e ne cura, senza indugio, il deposito presso la Segreteria dell'Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che ne fanno richiesta. L'accordo di conciliazione deve contenere l'indicazione del relativo valore. In caso di svolgimento della mediazione in modalità telematica, le sottoscrizioni saranno digitali.

6. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 cc, per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

7. L'accordo raggiunto può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

8. Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'Organismo.

9. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo devono essere assolti dalle parti.

10. È fatto obbligo all'Organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

11. **Quando l'accordo non è raggiunto**, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale qualora disponga degli elementi necessari e acquisiti nel corso del procedimento. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del DLGS.

12. In caso di mancata adesione e/o partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta e darà atto a verbale della mancata adesione e/o partecipazione.

13. Nel caso di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice, il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata, comunque non potrà formulare la proposta e il verbale darà atto della mancata adesione.

14. Nel caso in cui l'Organismo venga sospeso o cancellato dal registro tenuto dal Ministero ai sensi dell'art. 40 del DM, la segreteria ne dà immediatamente comunicazione ai propri mediatori e a tutte le parti dei procedimenti in corso e le procedure di mediazione in corso potranno proseguire presso altro organismo del medesimo circondario scelto dalle parti ai sensi dell'art. 41 del DM.

15. Ai sensi dell'art. 12 del DLGS l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, anche con le modalità di cui all'articolo 8-bis dello stesso DLGS, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Con l'omologazione l'accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

## **ARTICOLO 7. INDENNITÀ E SPESE**

1. Ai sensi degli artt. 28 e 34 del DM, ciascuna parte è tenuta in solido a versare all'Organismo, al momento del deposito della domanda e dell'adesione, un importo a titolo di indennità di spese di avvio e indennità di mediazione, oltre alle spese vive diverse dalle spese di avvio, come da Tariffario (vedi Allegato 5).

2. In caso di mancato pagamento delle suddette indennità e spese da parte istante il procedimento di mediazione non verrà iscritto nel Registro e l'incontro di mediazione non avrà luogo; nel caso in cui le suddette indennità e spese non verranno versate dalla parte aderente, l'incontro di mediazione avrà luogo solo con la parte istante che ne avrà fatto richiesta.

3. Quando il primo incontro si conclude senza accordo di conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi, non sono dovute ulteriori spese di mediazione.

4. Quando il primo incontro si conclude con l'accordo di conciliazione sono dovute all'Organismo le ulteriori spese di mediazione, maggiorate del 10%, come da Tariffario allegato al presente Regolamento.

5. Le spese di mediazione sono comunque dovute anche nell'eventualità di abbandono o rinuncia al procedimento.

6. Quando l'accordo di conciliazione si conclude negli incontri successivi al primo, sono dovute all'Organismo le ulteriori spese di mediazione, nonché una maggiorazione del 25% sull'importo complessivamente dovuto per spese di mediazione, come da Tariffario allegato al presente Regolamento.

7. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute all'Organismo le ulteriori spese di mediazione come da Tariffario allegato al presente Regolamento.

8. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, c. 1, DLGS o è demandata dal giudice ai sensi dell'art. 5-quater DLGS, le indennità sono ridotte di un quinto.

9. Nella domanda di mediazione deve essere indicato il valore della controversia. Quando tale indicazione non è possibile, la domanda deve indicare le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore. Quando nella domanda o nell'atto di adesione non viene indicato il valore o vi è divergenza tra le parti sulla sua determinazione, il valore della lite è determinato dal Responsabile con atto comunicato alle parti.

10. Il valore della lite può nuovamente essere determinato dal responsabile dell'Organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

11. In ogni caso, se all'esito della mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. Quando il valore dell'accordo raggiunto sia superiore rispetto allo scaglione determinato, è facoltà dell'Organismo richiedere l'indennità corrispondente al valore contenuto nell'accordo.

12. Alle controversie che le parti qualificano di valore indeterminato o indeterminabile è applicato lo scaglione da Euro 50.001,00 a Euro 150.000,00.

#### **ARTICOLO 8 – REGISTRO AMMISSIONI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E INDENNITÀ PER NON ABBIENTI**

1. L'Organismo tiene un registro, su supporto informatico, sul quale annota i procedimenti ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Il registro contiene il riferimento al numero del procedimento, il nominativo del mediatore, l'esito della mediazione, l'importo dell'indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l'attività svolta

2. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, c. 1, del DLGS, o quando è demandata dal giudice, ai sensi art. 5-quater del DLGS, all'Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che sia stata ammessa in via anticipata al patrocinio a spese dello stato ai sensi dell'art. 15-septies, c. 2 del DLGS.

#### **ARTICOLO 9 – DURATA DEL PROCEDIMENTO**

1. Il procedimento di mediazione non potrà avere durata superiore a tre mesi dal deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.

#### **ARTICOLO 10 – RISERVATEZZA**

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato.

2. Il mediatore, l'eventuale CTM, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese durante la mediazione.

3. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

4. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano, il mediatore ed il personale di Segreteria presente sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.

5. Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni.

6. Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale né di giuramento decisorio.

7. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti dell'Organismo, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

8. Restano salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 231/07, così come modificato dall'art. 22 del DLGS (Riciclaggio e finanziamento del terrorismo).

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione avviene in conformità a quanto dispone l'articolo 47, comma 6 del D.M. 150/2023

#### **ARTICOLO 11 – PROCEDURE TELEMATICHE EVENTUALMENTE UTILIZZATE**

La mediazione può svolgersi anche in modalità telematica e l'Organismo si avvale di una piattaforma on-line per lo svolgimento del servizio di mediazione, ai sensi dell'art. 8-bis del DLGS.

È altresì possibile, che la mediazione si svolga contestualmente con la partecipazione di una o più parti in modalità da remoto e con la presenza fisica di una o più parti dinanzi al mediatore, presso la sede dell'Organismo.

La mediazione telematica può riguardare l'intero procedimento o una o più fasi di esso e si svolge con collegamento audiovisivo da remoto.

Quando la mediazione si svolge in via telematica gli incontri da remoto si svolgono secondo i seguenti criteri:

a) tutti i soggetti che partecipano da remoto devono dotarsi di idonei strumenti per consentire il regolare svolgimento della mediazione. L'Organismo non è responsabile di eventuali difficoltà di accesso e/o problematiche di altro genere che possano rendere impossibile o difficoltoso lo svolgimento delle sessioni da remoto.

b) Con la ricezione delle credenziali di accesso alla piattaforma, i partecipanti accettano il regolamento dell'Organismo e relativi allegati e si impegnano a rispettare gli obblighi ivi previsti, con particolare riferimento alla riservatezza delle informazioni acquisite in qualsiasi formato (audio, video, testo o altro) ed il divieto di divulgazione delle stesse a terzi.

c) La sessione di mediazione con collegamento da remoto avviene tramite "stanze virtuali" che consentono l'accesso in via telematica a tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nel procedimento (a titolo esemplificativo: parti, difensori, praticanti, mediatori, consulenti, esperti). I partecipanti sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli art. 9 e 10 D. Lgs. 28/2010. È vietata qualsiasi forma di acquisizione audio/visiva degli incontri e la conservazione dei dati relativi allo svolgimento degli stessi nonché la condivisione di detti dati con soggetti terzi estranei al procedimento.

d) Durante la sessione il mediatore gestisce in piena autonomia il colloquio tra le parti, la durata degli interventi ed ogni aspetto del confronto, con facoltà di abilitare o disabilitare momentaneamente il flusso audio/video/testo ai singoli partecipanti per avviare le sessioni separate.

e) Tutti i soggetti collegati devono premunirsi di valido documento d'identità al fine di consentire al mediatore la loro identificazione; le telecamere non devono essere oscurate e devono essere mantenute sempre attive; non è possibile allontanarsi (se non per comprovate ragioni di necessità e previo avviso agli altri partecipanti collegati) e deve essere garantita sempre la presenza dei soli soggetti autorizzati a partecipare.

f) I partecipanti devono attenersi alle istruzioni del mediatore, il quale ha la facoltà di dare e togliere la parola. Il mediatore ha sempre facoltà, se ne ravvisa la necessità, di interrompere l'incontro aggiornando le parti ad altra data.

g) Eventuali documenti vengono esibiti attraverso gli strumenti di condivisione informatica del collegamento e depositati attraverso l'inoltro telematico al Mediatore che alla fine del collegamento provvederà ad inoltrarli alla Segreteria.

h) Gli incontri si svolgono nel giorno e nell'ora comunicati dalla Segreteria alle parti insieme al link di accesso all'area virtuale riservata sulla piattaforma adottata dall'Organismo. Il link inviato alle parti per l'utilizzo della piattaforma telematica è personale e non cedibile a terzi; lo stesso è da custodire con cura in quanto necessario per attivare il collegamento; l'Organismo non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o anomalie nel caso in cui le parti facciano un utilizzo difforme del suddetto link.

i) Al momento stabilito, come comunicato alle parti, il mediatore dà avvio alla seduta telematica facendo accedere i soggetti a vario titolo coinvolti alle rispettive "stanze virtuali".

l) All'incontro possono partecipare esclusivamente il mediatore, le parti, i rispettivi avvocati e loro praticanti ed eventuali esperti nominati a norma dell'art. 8, comma 7 del D. Lgs. 28/2010; eventuali soggetti terzi possono partecipare solo con il consenso di tutte le parti, previa trasmissione al mediatore del documento di identità e loro identificazione da parte dello stesso,

m) Qualora nel corso dell'incontro si verifichi un'interruzione della connessione audio o video che non consenta di proseguire regolarmente l'incontro, il mediatore, verificata l'impossibilità di ripristinare la connessione, aggiorna ad altra data l'incontro dando atto a verbale di quanto accaduto e comunicando alle parti la data e l'ora del nuovo incontro.

Ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al Dlgs 82/2005 e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio di recapito certificato qualificato.

A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia - direttamente o tramite l'Organismo - telematicamente o a mezzo pec alle parti - anche tramite i loro difensori - per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.

Una volta raccolte le sottoscrizioni delle parti e dei difensori, deve essere inoltrato subito - entro il termine concesso dal mediatore - sempre telematicamente o a mezzo pec al mediatore direttamente per la firma digitale di quest'ultimo.

Il documento completato di tutte le sottoscrizioni (parti, avvocati, mediatore) dovrà essere inoltrato dal mediatore - telematicamente o a mezzo pec - alle parti, agli avvocati e all'Organismo.

5. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'Organismo, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 200

## **ARTICOLO 12 – RESPONSABILITÀ DELL'ORGANISMO**

1. Sono di esclusiva responsabilità delle parti:

- la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia, alle ragioni della richiesta, alla qualificazione della natura della controversia e alla scelta dell'Organismo di Conciliazione con riferimento al luogo territorialmente competente per l'eventuale azione giudiziaria;
- la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante;
- l'indicazione del valore della controversia;
- l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata;
- la dichiarazione che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura;
- la firma del verbale.

2. Considerato che la comunicazione della domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed impedisce, per una sola volta, la decadenza, parte istante deve segnalare alla segreteria l'eventuale urgenza della comunicazione a tali fini con l'indicazione della data di conclusione del termine da interrompere e conseguentemente depositare la domanda di mediazione tempestivamente al fine di consentire la comunicazione alle parti chiamate entro i termini



L'Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze, prescrizioni, sospensioni o interruzioni conseguenti a:

- omessa o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo.
- omessa indicazione del termine di prescrizione o decadenza.
- errata indicazione della pec o dell'indirizzo a cui eseguire le comunicazioni alle parti chiamate.
- imprecisa, inesatta o mancata individuazione da parte dell'istante dell'oggetto della domanda, del diritto tutelato e del luogo territorialmente competente per l'eventuale azione giudiziaria.

Nei casi suindicati uniche responsabili sono le parti interessate.

3. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante è invitata, in ogni caso, in aggiunta all'Organismo, a comunicare la domanda di mediazione ai sensi dell'art. 8 comma 2 del DLGS.

4. L'Organismo non può essere ritenuto responsabile per fatti e/o omissioni proprie del mediatore nella conduzione del procedimento di mediazione.

5. Tutti i termini previsti dal Regolamento devono intendersi come ordinatori.

### **ARTICOLO 13 – RAPPORTI CON ALTRI ORGANISMI**

1. L'Organismo si riserva la possibilità di stipulare accordi con altri Organismo al fine di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori degli stessi anche per singoli.

Allegati:

- Tariffario
- Scheda di valutazione